

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2726 del 05/08/2016
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione dell'impianto di recupero rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via San Paolo all'Uso n. 61.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2804 del 05/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che in data 04.08.2015, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12, ha presentato alla Provincia di Forlì-Cesena domanda per avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo all'impianto di recupero di **rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via San Paolo all'Uso n. 61**, acquisita al prot. prov.le con il n. 70095 del 04.08.2015;

Dato atto che con la domanda sopra riportata, e sue successive modifiche e integrazioni, la ditta ha chiesto che nel suddetto procedimento di VIA fosse ricompreso il rilascio, tra l'altro, dell'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva di:

- segnalazione certificata di inizio attività;
- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nulla-osta acustico ai sensi della L. 447/95;

Richiamato l'iter procedimentale effettuato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di VIA, come riportato nelle premesse del Rapporto sull'impatto ambientale, allegato alla delibera conclusiva di VIA;

Vista in particolare la nota PGFC n. 4953 del 07.04.2016, con cui l'Unità Valutazione Impatto Ambientale di Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha chiesto alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** di presentare documentazione integrativa nell'ambito del procedimento di VIA;

Dato atto che con note acquisite ai PGFC n. 7609 del 20.05.2016 e n. 9916 del 04.07.2016 la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota PGFC n. 9821 del 01.07.2016, costituente l'allegato C del Rapporto sull'impatto ambientale, con cui il Comune di Sogliano al Rubicone esprime parere favorevole riguardo alle acque nere fatte salve eventuali prescrizioni di Arpae nonché parere favorevole nel rispetto delle condizioni riportate nella nota stessa in merito alla Segnalazione Certificata di inizio Attività relativa agli interventi di manutenzione straordinaria;

Dato atto che nella seduta del 04.07.2016, la Conferenza dei Servizi ai fini della redazione del rapporto ambientale ha acquisito il parere di competenza degli Enti partecipanti, e che in particolare, in riferimento all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, Arpae ha espresso parere preliminare favorevole rimandando alla fase di autorizzazione le prescrizioni specifiche;

Vista la documentazione acquisita al PGFC n. 11087 del 25.07.2016, trasmessa dalla ditta a titolo di controdeduzioni allo schema di rapporto ambientale inviato alla stessa con nota PGFC n. 10235 del 08.07.2016;

Dato atto che con nota acquisita al PGFC n. 11597 del 03.08.2016, il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso alla SAC la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti, acque e emissioni in atmosfera, con la quale ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto in merito alla gestione rifiuti, allo scarico di acque reflue domestiche e alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che nella medesima nota PGFC n. 11597 del 03.08.2016, il Servizio Territoriale di Arpae ha comunicato di non poter esprimere parere in merito alle acque di prima pioggia per carenza di dati progettuali che non sono stati forniti con le integrazioni pervenute, precisando altresì che da quanto risulta dall'esame della documentazione tecnica, l'attività della ditta di che trattasi non prevede lavorazioni o depositi di materiali all'aperto che possano potenzialmente provocare impatti sulla qualità delle acque di dilavamento meteorico, per cui si ritiene che le vasche di prima pioggia esistenti di cui era già dotata la struttura possano non essere utilizzate e comunque non siano necessarie per le motivazioni anzidette;

Dato atto che nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 9/99 tenutasi in data 03.08.2016 è stato sottoscritto dai rappresentanti degli Enti convocati il Rapporto sull'Impatto Ambientale relativo all'impianto in oggetto, le cui valutazioni in merito al progetto, all'impatto ambientale e al quadro di riferimento programmatico si intendono integralmente richiamate quale premessa al presente atto;

Dato atto che il Comune di Sogliano al Rubicone ha espresso nella medesima Conferenza il nulla-osta in merito all'impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni previste nel suddetto Rapporto sull'Impatto Ambientale;

Visti gli **elaborati progettuali** elencati nelle premesse del rapporto sull'Impatto Ambientale, e in particolare richiamati quelli di seguito elencati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 9916 del 04.07.2016 a firma dell'Arch. J. Faedi

1. Ris. 10 Integrazioni volontarie
2. Ris. 03.Agg. Organizzazione impianto secondo D.Lgs. 49/2014, datato 24.06.2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera depositate in data 04.08.2016 agli atti dell'Unità Impianti;

Acquisiti in data 29.02.2016, PGFC n. 2934/16, i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Considerato che dalla consultazione della White List pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata dall'Unità Impianti in data 03.08.2016, la ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. risulta iscritta nella Sezione II *“Trasporto anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi”* di cui all'art. 1, comma 53, lett. b) della L. n. 190/12;

Vista la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale delibera agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero **R4** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che l'operazione di messa in riserva R13 è funzionale all'operazione di recupero R4 e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R4 sarà pari a 5.500 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- $5.500 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 66.000,00$ (per l'operazione R4, da adeguarsi al minimo previsto pari a 75.000,00 €)

e che pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata è di **75.000,00 €**.

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, il nulla-osta acustico nonché il titolo abilitativo per la realizzazione delle opere necessarie (SCIA);

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la D.G.R. n. 1991/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12, alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via San Paolo all'Uso n. 61** nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente dispositivo e negli Allegati 1, 2, 3 al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - segnalazione certificata di inizio attività;
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - nulla-osta acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **il progetto** presentato dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, relativo all'impianto di recupero rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi come da elaborati progettuali elencati al paragrafo 0.Premesse del Rapporto sull'Impatto Ambientale comprensivi degli elaborati allegati alla SCIA;
- 4) **di autorizzarne** contestualmente **la realizzazione**, dando atto che il presente provvedimento ricomprende e sostituisce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività limitatamente agli interventi oggetto del presente provvedimento;
- 5) **di stabilire** che le opere edilizie dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto contenuto nella SCIA acquisita al prot. prov.le n. 78787 del 10.09.2015 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 11.a) l'efficacia della SCIA è subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione sismica di

competenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio non ricompresa nel procedimento di VIA in oggetto e relativa comunicazione da parte del Comune alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** dell'avvenuto rilascio della stessa;

11.b) dal momento dell'avvenuta comunicazione alla ditta Sogliano Ambiente S.p.A. di completezza della SCIA e della sua efficacia da parte del Comune di Sogliano al Rubicone decorrono i termini di validità della stessa: i lavori dovranno iniziare **entro un anno** e dovranno concludersi **entro tre anni** da tale data salvo richiesta di proroga come previsto all'art. 16 della L.R. n. 15/2013;

11.c) le comunicazioni di inizio e di fine lavori oltre che al Comune di Sogliano al Rubicone dovranno essere trasmesse per conoscenza anche ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;

6) **di stabilire** che dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni dettate dalle leggi, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme che comunque sovrintendono all'attività edilizia e urbanistica in genere;

7) **di dare atto** che il progetto prevede la realizzazione dei seguenti principali interventi:

- modifiche alla struttura interna del capannone già esistente con realizzazione di nuovi locali;
- inserimento di alcune uscite di sicurezza e alcune finestre;
- verifica ed eventuale ripristino della pavimentazione con aggiunta di strato di resina industriale impermeabile antiacido nei locali H - E - D - G;
- installazione dei macchinari nelle seguenti linee:
 - Aree di ricezione e stoccaggio
 - P-200 – Linea di smantellamento di apparecchiature elettroniche RAEE
 - P-400 – Linea di trattamento meccanico/fisico
 - P500-600 Linea di trattamento chimico idrometallurgico
 - Area ricerca e sviluppo processi (non produttiva)

8) **di approvare l'Allegato 1, l'Allegato 2 e l'Allegato 3** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;

9) **di precisare** che la configurazione finale dell'impianto, con particolare riferimento alla sua perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, è descritta nell'elaborato "Ris. 03.Agg Organizzazione impianto secondo D.Lgs. 49/2014" di cui alla premessa narrativa, ovvero dal suo eventuale aggiornamento di cui al punto 3 dell'allegato 1 alla presente autorizzazione;

10) **di stabilire** che venga presentato a questa Agenzia apposito **certificato di collaudo o di asseverazione**, attestante che l'impianto nella configurazione finale è stato realizzato conformemente al progetto approvato con il presente atto, fermo restando che l'utilizzo dell'impianto è subordinato al rispetto delle norme sull'utilizzabilità dei locali;

11) **di precisare** che l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti è subordinato a:

11.a) avvenuta approvazione del Progetto di Variante 2016 al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e ottenimento di specifico parere dell'Autorità di Bacino Interegionale Marecchia-Conca sulla compatibilità del progetto rispetto al Piano Approvato;

11.b) **rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria** prestata secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 75.000,00**.
- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

1. *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del*

regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

2. *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
3. *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida.**

11.c) **Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tali accadimenti l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza di entrambe le condizioni di cui ai suddetti punti 11.a e 11.b;**

- 12) **di stabilire** che venga presentata ad Arpae, al Comune di Sogliano al Rubicone e all'Azienda USL Romagna – DSP di Cesena apposita **comunicazione di inizio dell'attività di gestione rifiuti** oggetto del presente atto;
- 13) **di stabilire** che ai sensi della L. 447/95 il nulla-osta acustico è rilasciato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Rapporto sull'Impatto Ambientale allegato alla delibera di VIA;
- 14) **di stabilire** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale entro la quale il presente atto è ricompreso;
- 15) **di precisare** che ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data di pubblicazione della delibera di VIA sul BUR**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 16) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto, fatto salvo l'espletamento di eventuali procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06;
- 17) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 18) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 19) **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 333/11 e dal Reg. (UE) n. 715/13;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;

- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 49/14;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 251/99 e relativi decreti attuativi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 20) di **precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 21) di **inviare** la presente autorizzazione alla Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale dell'istanza attivata dalla società **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via San Paolo all'Uso n. 61** alle seguenti prescrizioni:

1. qualora venga nominato un procuratore speciale per l'impianto in oggetto, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ad Arpae-Struttura Autorizzazioni e Concessioni, trasmettendo l'allegato 4 della modulistica art. 208 D.Lgs. 152/06 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti" sottoscritto dallo stesso e corredato da copia del relativo documento di identità;
2. prima dell'avvio dell'attività di gestione rifiuti, la ditta dovrà dotarsi di procedura di rilevazione della radioattività a firma dell'Esperto Qualificato incaricato, contenente le indicazioni relative alle aree interessate e previste in una planimetria allegata alla procedura (anche in formato A4 o A3); inoltre, nel merito dei controlli effettuati con la strumentazione portatile e svolti da personale specializzato, indicare le modalità e le frequenze relative alla formazione del suddetto personale. Tale procedura dovrà essere presentata, in allegato al Manuale di Gestione Operativa di cui al successivo punto 3, entro **6 mesi** dalla comunicazione di inizio attività di cui al punto 12 del dispositivo del presente atto;
3. entro **6 mesi** dalla comunicazione di inizio attività di cui al punto 12 del dispositivo del presente atto, dovrà essere presentata ad Arpae, al Comune di Sogliano al Rubicone e all'AUSL Romagna – DSP di Cesena, la seguente documentazione:
 - aggiornamento del "*Manuale di Gestione Operativa*" completo di tutte le procedure previste, inoltre dovrà essere prevista una procedura specifica per l'utilizzo/produzione dei rifiuti oggetto di sperimentazione effettuata nell'**Area Sviluppo Processi** (non produttiva);
 - all'interno dell'aggiornamento del "*Manuale di Gestione Operativa*" dovrà essere presentata una procedura dedicata alla produzione degli EoW e delle varie MPS ottenute dall'operazione di recupero R4 dei rifiuti in ingresso all'impianto (RAEE); nella stessa dovrà essere previsto un capitolo dedicato alla produzione dei metalli preziosi e di tutte le modalità utilizzate per la determinazione degli stessi;
 - aggiornamento dell'Elaborato planimetrico qualora le modifiche apportate dall'operatività gestionale menzionata nel punto precedente, comportino variazioni rispetto al documento presentato "*Ris. 03.Agg. Organizzazione impianto secondo D.Lgs. 49/2014*", datato 24.06.2016, acquisita al PGFC n. 9916 del 04.07.2016;
 - elenco dei macchinari installati e relative schede di conformità CE;
 - documenti attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi del Reg. UE 333/11 e del Reg. UE 715/13. Sino a quando non saranno ottenuti non sarà possibile gestire i rifiuti di cui a tali regolamenti con l'operazione di recupero R4; una volta ottenute tali certificazioni ogni successiva variazione riguardante le stesse (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;
 - iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione e relative indicazioni del titolo dei vari metalli preziosi ai sensi del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 e s.m.i.. Sino a quando non sarà completato tale percorso, della cui fine dovrà essere data comunicazione, non sarà possibile gestire i rifiuti con l'operazione di recupero R4 per produrre metalli preziosi;
4. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

5. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	CER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	<p>160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*</p> <p>160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*</p>	R13-R4	<p>351 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</p>	<p>5.500 t/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</p>

6. l'impianto deve essere gestito conformemente al manuale di gestione operativa di cui al punto 3 sopra riportato, alla perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori riportati in planimetria "Ris. 03.Agg. Organizzazione impianto secondo D.Lgs. 49/2014", acquisita al PGFC n. 9916 del 04.07.2016, ovvero al suo successivo aggiornamento di cui al punto 3 sopra riportato;
7. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW, MPS, ecc.) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
8. l'impianto dovrà essere gestito secondo i principi e le disposizioni previste nel D.Lgs. n. 49/2014;
9. la ditta dovrà presentare **entro il 30 aprile di ogni anno**, almeno per i primi 4 anni di completa gestione dell'impianto, un resoconto relativo all'anno solare precedente, dei bilanci di massa dei rifiuti trattati, recuperati, smaltiti, delle quantità e delle caratteristiche tecniche (EoW, MPS, ecc..) dei materiali ottenuti ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'allegato V del D.Lgs. 49/14. Tali dati dovranno essere commentati ed accompagnati da una valutazione di efficienza gestionale dell'impianto;
10. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
11. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (Ue) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
12. i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
13. i materiali in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di recupero R4 effettuate presso l'impianto possono essere classificati come di seguito riportato:
- o end of waste costituiti da ferro, acciaio, alluminio e loro leghe qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (Ue) n. 333/11;
 - o end of waste costituiti da rame e sue leghe qualora conformi ai criteri previsti dal Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013;
 - o materie prime secondarie costituite da rame elettrolitico qualora conformi agli standard BS EN 1978:1998 "Copper and Copper alloys. Copper Cathodes (Standard London Metal Exchange)" o ASTM B115-10 "Standard Specification for Electrolytic Copper Cathode

(Cathode Grade 1)” come comunicato dalla ditta nell'Elaborato “Ris. 10 Integrazioni Volontarie” acquisito al PGFC n. 9916 del 04.07.2016;

- materie prime secondarie costituite da metalli preziosi (Oro, Argento, Platino, Palladio) qualora conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 251/99 “*Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128*” e dal DPR 150/2002 “*Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*” come comunicato dalla ditta nell'Elaborato “Ris. 10 Integrazioni Volontarie” acquisito al PGFC n. 9916 del 04.07.2016;
14. le norme di riferimento e tutta la documentazione attestante la conformità a tali norme per l'ottenimento di materie prime secondarie dovranno essere conservate in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 15. qualora la ditta intenda riferirsi a norme diverse da quelle sopra indicate relativamente alle materie prime secondarie, fatti salvi gli aggiornamenti normativi delle stesse, dovrà preventivamente sottoporre all'autorità competente l'applicabilità di tali norme presentando apposita istanza di modifica dell'autorizzazione;
 16. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
 17. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
 18. deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
 19. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 20. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
 21. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
 22. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
 23. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali e di quanto indicato dalla ditta nell'elaborato Ris. 05 Manuale di gestione operativa al paragrafo 5 “Piano di gestione post operativa e ripristino dell'area” acquisito al PGFC n. 7609 del 20.05.2016:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Considerato che lo **scarico delle acque reflue domestiche** per quanto risultante in atti d'ufficio ha le seguenti caratteristiche e che i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA SAN PAOLO ALL'USO N. 61
- Destinazione dell'insediamento:	IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIE PRIME DA APPARECCHIATURE E COMPONENTI ELETTRONICI
- Classificazione dello scarico:	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	28
- Recettore dello scarico:	ACQUE SUPERFICIALI
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	2 FOSSE IMHOFF DA 8 AE - 1 FOSSA IMHOFF DA 6 AE - 1 FOSSA IMHOFF DA 10 AE 2 FILTRI BATTERICI AEROBICI DA MC. 11,34 E DA MC. 8 E IMHOFF DI SEDIMENTAZIONE FINALE

Valutato che la sezione di trattamento delle acque reflue domestiche è adeguata e conforme ai parametri previsti dalla DGR 1053/2003.

In relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, è **AUTORIZZATO** lo **scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1053/2003, con le prescrizioni generali che di seguito si riassumono :

1. Il sistema di sdoppiamento e di immissione nei due filtri batterici aerobici dovrà garantire il perfetto bilanciamento della portata in modo che ogni filtro abbia un apporto di liquame adeguato alla propria capacità depurativa.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff **dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto di smaltimento autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. Le fosse Imhoff, e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. I filtri batterici aerobici dovranno essere dotati di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante.
6. Qualora il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un **sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa**.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10. Il responsabile dello scarico dovrà comunque procedere ad una verifica del sistema di trattamento (presenza e caratteristiche di funzionamento del sistema di sdoppiamento e di immissione dei reflui nei due filtri batterici) entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, provvedendo a trasmettere ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone dichiarazione e documentazione relativa ed inoltre planimetria della rete fognaria timbrata e vidimata da tecnico abilitato**
- 11. Le vasche di prima pioggia dovranno essere by-passate; il loro posizionamento e la modifica della rete dovrà essere riportata comunque nella planimetria di cui al punto precedente.**

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza in oggetto, e sue successive modifiche e integrazioni, la ditta ha chiesto che nel procedimento di VIA fosse ricompreso il rilascio, tra l'altro, dell'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva anche della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/08/2016 ha sottoscritto il Rapporto sull'Impatto Ambientale relativo all'impianto in oggetto ed ha preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale trasmesso con PGFC 11597 del 03.08.2016, contenente le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

L'impianto di che trattasi nella conformazione di progetto ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 – Parte V del d.Lgs 152/06 e smi è un nuovo impianto che si insedia in un fabbricato esistente sito in Via San Paolo all'Uso n. 61, già occupato dalla Ditta Scrigno Srl.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di Trattamento di Rifiuti Elettronici RAEE, in particolare PC senza monitor e schede elettroniche finalizzato al recupero di leghe (acciaio) e metalli di valore (rame, alluminio, stagno, argento, oro, platino e palladio) e alla separazione degli altri materiali (plastiche e altri metalli misti e fibre di vetro) per il successivo recupero presso altri impianti attraverso tecnologie meccanico-idrometallurgiche. L'impianto è in grado di lavorare sino a 5.500 tonnellate annue di rifiuti elettronici su due turni di lavoro da 8 ore.

Il ciclo produttivo prevede:

- Linea disassemblaggio RAEE (manuale);
- Linea di separazione mediante trattamento termo-meccanico comportante vagliatura, separazione manuale o mediante deferrizzazione, triturazione e separazione gravimetrica (Linea 400);
- Linea di separazione idro-metallurgico P500 (denominato Hidro) formata da una sezione chimica di dissoluzione/precipitazione/filtrazione (sezione 500) in cui si producono stagno, piombo, fanghi di PGM e argento e una sezione di raffinazione elettrolitica (sezione 600) in cui si produce rame;
- Linee di trattamento effluenti liquidi in cui si separano i metalli residui dal liquido (P700);
- Linea di raffinazione fanghi di PGM e argento per il mantenimento dei metalli preziosi di interesse primario (oro, palladio, platino e argento).

Emissione E1a - Separazione meccanica (P-400d) – impianto aspirazione polveri

L'emissione E1 è relativa ai fumi generati nella linea di separazione mediante trattamento meccanico (P400). Gli inquinanti prodotti sono polveri comprendenti anche sostanze di cui all'Allegato 1, Parte I degli Allegati alla Parte V (Sn, Cu, Pb, Ni, Cr III e Cr VI, Pd, Mn e loro composti).

Al punto di emissione è asservito un sistema di trattamento costituito da Filtri a maniche adeguatamente dimensionato, dotato di pressostato differenziale. Non si prevedono fuoriuscite di polveri dal mulino P-400 C in quanto è progettato in modo da evitare la dispersione di polveri preziose. L'attività è compresa al punto 4.13.12 "Recupero di metalli da rottomi o scorie" dei Criteri del CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che per tale attività prevede un valore limite alle emissioni pari a 20 mg/Nmc di polveri. Si stabilisce tale limite per l'attività ridotto del 10 per cento ai sensi dell'Allegato 1 Parte 1 del DM 5/2/1998, ovvero 18 mg/Nmc. Per gli inquinanti Sn, Cu, Pb, Mn, Cr, Ni sono state fornite le stime dei flussi di massa in g/h prima dell'impianto di abbattimento da cui risulta il superamento delle soglie di rilevanza per gli elementi indicati e loro composti con l'eccezione del Cromo. Per gli stessi si propone quindi di fissare il relativo valore limite come indicato dall'Allegato 1, Parte prima del D.Lgs 152/06 e smi, ridotto del 10 per cento ai sensi dell'Allegato 1, Parte 1 del DM 5/2/1998 ovvero:

Parametri	Valore Limite
Nichel e suoi composti + Cromo VI e suoi composti	0,9 mg/Nmc
Manganese e suoi composti Stagno e suoi composti Cromo e suoi composti Piombo e suoi composti Nichel e suoi composti Palladio e suoi composti Platino e suoi composti	Totale 4,5 mg/Nmc

In conclusione l'esercizio delle emissioni dovrà essere assoggettato alle seguenti condizioni:

- provvedere alla messa a regime secondo le modalità di legge;
- rispettare i limiti sopraindicati e provvedere agli autocontrolli annuali dei valori limite.

Emissione E1b - Sezione di separazione componenti (P-400a)

All'emissione E1b sono convogliati i fumi provenienti dall'attività di separazione termica delle componenti (sezione P-400A termomeccanica). Gli inquinanti prodotti sono Polveri, gas e vapori acidi (HCl, HBr), sostanze organiche volatili, CO. Per gli acidi, Sn e Pb viene valutato anche il flusso di massa e la valutazione della soglia di rilevanza.

Al punto di emissione è asservito un sistema di trattamento costituito da un filtro a tasche e due stadi di filtrazione a carbone (il primo a base di noci di cocco, il secondo con carbone additivato per l'abbattimento di HCl e HBr). Il proponente valuta la sostituzione annuale dell'intero sistema filtrante (filtro a tasca e filtri a carbone).

L'attività non rientra in particolare in alcuno dei Criteri del CRIAER mentre si valuta che la stessa possa essere compresa all'Allegato 1 Sub Allegato 2 punto 3 "Trattamento termico" del DM del 5/2/1998. Pertanto, in considerazione della tipologia di attività e avendo a riferimento i valori di cui alla colonna A della Tabella b) dell'Allegato citato si fissano i seguenti valori limite da verificare mediante campionamento discontinuo:

- polveri : 30 mg/Nmc
- COT : 20 mg/Mmc
- HCl : 60 mg/Nmc

In conclusione l'esercizio delle emissioni dovrà essere assoggettato alle seguenti condizioni:

- provvedere alla messa a regime secondo le modalità di legge;
- rispettare i limiti sopraindicati e provvedere agli autocontrolli annuali dei valori limite;
- prevedere la sostituzione annuale dei sistemi di abbattimento.

Emissione E2 – Sezione idrometallurgica

All'emissione E2 sono convogliati i fumi provenienti dalla linea di separazione Hidro. Gli inquinanti prodotti sono NO_x, vapori acidi (solforico, nitrico, cloridrico). Per l'inquinante HCl è documentato il superamento della soglia di rilevanza (a cui corrisponde nell'Allegato 1 alla Parte Quinta del DLgs 152/06 un valore limite pari a 30 mg/Nmc). Al punto di emissione è asservito un sistema di trattamento costituito da due scrubber in serie (scrubber acido e scrubber basico) e da un demister (dispositivo in maglia metallica finalizzato a trattenere le goccioline trascinate dalla corrente gassosa).

L'attività non rientra in particolare in alcuno dei Criteri CRIAER anche se può farsi riferimento al punto 4.13.27 "Trattamenti superficiali con acidi (decappaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione, ecc.)" in relazione all'impiego di bagni con acidi e all'Allegato 4.13 "Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superficie metalliche con consumo di prodotti chimici non superiori a 10 kg/g" alla DGR 2236/09 e smi..

Per quanto riguarda invece il riferimento di cui punti 2.5 dell'Allegato 1 Sub Allegato 2 del D.M. del 5/2/1998 non si ritiene che lo stesso sia appropriato in quanto il riferimento nel Titolo al processo termico porta a ritenere che la norma si riferisca esclusivamente ai processi metallurgici che impiegano energia termica e comunque limitatamente a detta fase e quindi non si applichi all'emissione in questione.

Pertanto si propongono i seguenti limiti:

- per HCl : 5 mg/Nmc

- per HNO₃ : 5 mg/Nmc
- per H₂SO₄ : 2 mg/Nmc

In conclusione l'esercizio delle emissioni dovrà essere assoggettato alle seguenti condizioni:
provvedere alla messa a regime secondo le modalità di legge;
rispettare i limiti sopraindicati e provvedere agli autocontrolli annuali dei valori limite.

Emissioni E5 ed E6

Alle emissioni in titolo confluiscono i fumi provenienti dall'area sviluppo processo e dal laboratorio. Le sostanze impiegate non sono cancerogene e tossiche per la riproduzione. Pertanto l'attività si ritiene compresa al punto jj) della Parte I dell'Allegato IV degli Allegati alla parte V

Emissioni E4 e E8 (caldaie a metano per uso industriale)

Al processo sono asservite due caldaie a metano della potenza di 730 KW e 70 KW la cui potenza complessiva è quindi inferiore a 3MW. Tali impianti sono considerati ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risultano compresi alla lettera dd) dell'allegato IV parte I degli Allegati alla Parte V.

Emissione E7 – Generatore diesel di emergenza

All'emissione E7 sono convogliati i fumi di un generatore diesel di emergenza della potenza pari a 38,4 KW. Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi del combinato disposto del Punto 5), paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e s.m.i. e della Parte III, punto 3, dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione non si applicano ai gruppi elettrogeni ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

Emissione E9 – Caldaia riscaldamento uffici

L'emissione E9 asservita a una caldaia a metano di 74 KW per il riscaldamento uffici non è assoggettata alla Disciplina del Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06 e smi

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/08/16 ha espresso parere favorevole alla VIA ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 03/08/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla domanda di VIA presentata al prot. prov.le con il n. 70095 del 04.08.2015, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E7 – GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA (38,4 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi del combinato disposto del Punto 5), paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e s.m.i. e della Parte III, punto 3, dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione non si applicano ai gruppi elettrogeni ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza. Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1

dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E4 – CALDAIA PER VAPORE PROCESSO P-500 (730 kW, a metano)

EMISSIONE E8 – CALDAIA PER VAPORE AREA SVILUPPO PROCESSI (70 kW, a metano) provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE E5 – IMPIANTO ABBATTIMENTO OFF-GAS AREA SVILUPPO PROCESSI ASP-1100

EMISSIONE E6 – LABORATORIO ANALITICO LAB-1200

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 – CALDAIA A METANO 1 CLIMATIZZAZIONE (1650 kW a metano)

EMISSIONE E9 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (74 kW, a metano)

relative ad impianti termici civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1a – SEPARAZIONE MECCANICA (P-400D) – IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
Manganese e i suoi composti espressi come Mn Stagno e i suoi composti espressi come Sn Cromo VI e suoi composti espressi come Cr Piombo e suoi composti espressi come Pb Nichel e suoi composti espressi come Ni Palladio e i suoi composti espressi come Pd Platino e suoi composti espressi come Pt	Totale: 4,5 mg/Nmc

di cui:

Cromo VI e suoi composti espressi come Cr	Totale:
Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

EMISSIONE E1b – SEZIONE DI SEPARAZIONE COMPONENTI (P-400A)

Impianto di abbattimento: filtro a tasche +filtro a carbone attivo

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	30	mg/Nmc
C.O.T.	20	mg/Nmc
HCl	60	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – SEZIONE IDROMETALLURGICA (P-500-600 / PT-800)

Impianto di abbattimento: scrubber acido + scrubber basico +demister

Portata massima	730	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
HNO ₃	5	mg/Nmc
H ₂ SO ₄	2	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1a, E1b ed E2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Sogliano al Rubicone e all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1a, E1b ed E2** con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1a, E1b ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1a, E1b ed E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E1b** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 9**.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 8, relativamente alla **emissione E1b**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.